

ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE

6 e 7 giugno 2009

Calendario degli adempimenti

(Aggiornato con il D.L. 27 gennaio 2009, n. 3)

| | | | | |
|-------------------------|---|------------|---|---|
| venerdì 3 aprile | Riferimento giorno precedente quello di votazione | 65° | Riferimento giorno affissione manifesto | — |
|-------------------------|---|------------|---|---|

ELEZIONI PER IL PARLAMENTO EUROPEO

Giorno della pubblicazione nella G.U.:

- del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi elettorali per la elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (art. 7, legge 24 gennaio 1979, n. 18);
- del decreto del Presidente della Repubblica di assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni elettorali (art. 2, legge 24 gennaio 1979, n. 18).

| | | | | |
|-------------------------|---|------------|---|---|
| lunedì 13 aprile | Riferimento giorno precedente quello di votazione | 55° | Riferimento giorno affissione manifesto | — |
|-------------------------|---|------------|---|---|

Cartella 1 - Adempimenti preliminari - 91501.06/7

Inizio dell'attività di lavoro straordinario previsto per lo svolgimento di consultazioni elettorali (art. 15, c. 1, D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni dalla Legge 19 marzo 1993, n. 68).

| | | | | |
|--------------------------|---|------------|---|---|
| venerdì 17 aprile | Riferimento giorno precedente quello di votazione | 51° | Riferimento giorno affissione manifesto | — |
|--------------------------|---|------------|---|---|

Cartella 2 - Revisione straordinaria liste elettorali - 91502.01

– Cancellazione dalle liste elettorali (1^a tornata revisione dinamica straordinaria) degli elettori trasferiti in altri Comuni (art. 32, comma 4, D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223).

| | | | | |
|-------------------------|---|------------|---|---|
| sabato 18 aprile | Riferimento giorno precedente quello di votazione | 50° | Riferimento giorno affissione manifesto | — |
|-------------------------|---|------------|---|---|

Cartella 1 - Adempimenti preliminari - 91502.08

Il Sindaco o un Assessore delegato, con l'assistenza del Segretario comunale, si accerta dell'esistenza e del buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l'arredamento delle sezioni elettorali (art. 33, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361; **art. 1, c. 1, lett. d), D.L. n. 3/2009**). L'Amministrazione comunale procede anche ad un'attenta revisione degli infissi e delle porte di accesso dei locali destinati ai seggi elettorali.

| | | | | |
|--------------------------|---|------------|---|---|
| giovedì 23 aprile | Riferimento giorno precedente quello di votazione | 45° | Riferimento giorno affissione manifesto | — |
|--------------------------|---|------------|---|---|

ELEZIONI PER IL PARLAMENTO EUROPEO

– Pubblicazione, a cura del Sindaco, del **manifesto di convocazione dei comizi elettorali** per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

ELEZIONI PROVINCIALI E COMUNALI

– Pubblicazione, a cura del Sindaco, del **manifesto di convocazione dei comizi elettorali** per l'elezione:

- del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale;
 - del Sindaco e del Consiglio comunale.
- (art. 18, comma 1, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e art. 8, comma 2, Legge 8 marzo 1951, n. 122)

– Comunicazione alla Prefettura – U.T.G. dell'avvenuta affissione dei manifesti (I.M.).

Cartella 2 - Revisione straordinaria liste elettorali - 91502.03

– Scadenza del termine:

- a) per le cancellazioni da apportare alle liste elettorali degli elettori che abbiano perduto la cittadinanza italiana o che siano incorsi nella perdita del diritto elettorale in seguito a sentenza passata in giudicato o ad altro provvedimento definitivo dell'autorità giudiziaria;
- b) per la iscrizione nelle liste elettorali (**2^a tornata revisione dinamica straordinaria**) degli elettori che abbiano trasferito la residenza nel Comune (art. 32, comma 4, D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223);
- c) per le variazioni da apportare alle liste in seguito a trasferimento di abitazione nella circoscrizione di altra sezione del Comune (art. 41, D.P.R. n. 223/1967).

Cartella 2 - Revisione straordinaria liste elettorali - 91502.15

Perdita del diritto elettorale successivamente alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi: ai sensi dell'art.

32-ter del D.P.R. n. 223/1967, qualora, successivamente alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, pervenga al Comune provvedimento, dal quale risulti la perdita del diritto elettorale per uno dei motivi indicati ai numeri 2) e 3) del comma 1 dell'articolo 32, il Sindaco fa notificare all'elettore una comunicazione indicante il motivo per il quale l'elettore stesso non è ammesso al voto, disponendo, nel contempo, il ritiro della tessera elettorale.

Copia della comunicazione di cui sopra è consegnata al presidente del seggio il quale ne prende nota nelle liste della sezione accanto al nome dell'elettore. Le variazioni alle liste elettorali conseguenti alle determinazioni suddette sono eseguite entro il mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la consultazione.

martedì 28 aprile

Riferimento
giorno precedente
quello di votazione **40°**

Riferimento
giorno
affissione manifesto **5°**

ELEZIONI PROVINCIALI

– **Costituzione dell'ufficio elettorale centrale** per le elezioni provinciali da parte del presidente della corte d'appello o del presidente del tribunale del capoluogo di provincia o, in mancanza di questo, del tribunale della provincia più vicino al capoluogo della provincia medesima (art. 13, comma 1, legge 8 marzo 1951, n. 122)

– **Costituzione degli uffici elettorali circoscrizionali** per le elezioni provinciali da parte del presidente del tribunale del capoluogo di provincia o del tribunale nel cui circondario è compreso il capoluogo di provincia (art. 12, comma 1, legge 8 marzo 1951, n. 122).

ELEZIONI COMUNALI

– **Costituzione dell'Ufficio centrale** per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. (art. 71, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)

ELEZIONI COMUNALI

Voto dei cittadini dell'Unione europea

– I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea – che intendano partecipare come elettori alle elezioni comunali del Comune nel quale risiedono – devono presentare al Sindaco domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta istituita presso lo stesso Comune. (art. 3, comma 1, ed art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197)

domenica 3 maggio

Riferimento
giorno precedente
quello di votazione **35°**

Riferimento
giorno
affissione manifesto **10°**

Cartella 2 - Revisione straordinaria liste elettorali - 91502.13

– Scadenza del termine per la compilazione da parte dell'Ufficiale elettorale di un elenco, in triplice copia, dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto il 18° anno di età nel primo giorno fissato per le votazioni (art. 33, comma 1, D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223).

Una copia di tale elenco è immediatamente trasmessa dal Sindaco alla Commissione Elettorale Circondariale che depenna dalle liste sezionali destinate alla votazione i nominativi dei cittadini compresi nell'elenco stesso (art. 33, comma 2, D.P.R. n. 223/1967).

Delle altre due copie una è pubblicata nell'albo pretorio del Comune, l'altra resta depositata nella Segreteria comunale (art. 33, comma 3, D.P.R. n. 223/1967).

I nominativi compresi nell'elenco di cui sopra, a cura del Sindaco, vanno poi depennati esclusivamente dalla copia - o estratto - delle liste sezionali da consegnare ai Presidenti di Seggio per l'affissione nella sala della votazione (Circ. M.I. n. 2600/L del 1° febbraio 1986).

Cartella 1 - Adempimenti preliminari - 91501.06/7

– Scadenza termine per l'autorizzazione al personale ad eseguire lavoro straordinario dal giorno di convocazione dei comizi al trentesimo giorno successivo delle consultazioni stesse (art. 15, comma 2, D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, conv. con modif. dalla L. 19 marzo 1993, n. 68)

lunedì 4 maggio

Riferimento
giorno precedente
quello di votazione **34°**

Riferimento
giorno
affissione manifesto **11°**

Cartella 3 - Propaganda elettorale (Elezioni europee)

ELEZIONI PER IL PARLAMENTO EUROPEO

PROPAGANDA ELETTORALE – ORE 24:

(propaganda indiretta)

– Scadenza del termine entro il quale devono pervenire al Sindaco le domande di coloro che, pur non partecipando alla competizione elettorale con proprie candidature e liste di candidati, intendono eseguire affissioni di propaganda elettorale negli spazi di cui agli artt. 1 e 4 della legge 4 aprile 1956, n. 212.

Cartella 3 - Propaganda elettorale (Elezioni provinciali)

ELEZIONI PROVINCIALI

PROPAGANDA ELETTORALE – ORE 24:

(propaganda indiretta)

– Scadenza del termine entro il quale devono pervenire al Sindaco le domande di coloro che, pur non partecipando alla competizione elettorale con proprie candidature e liste di candidati, intendono eseguire affissioni di propaganda elettorale negli spazi di cui agli artt. 1 e 4 della legge 4 aprile 1956, n. 212.

Cartella 3 - Propaganda elettorale (Elezioni comunali)

ELEZIONI COMUNALI

PROPAGANDA ELETTORALE – ORE 24:

(propaganda indiretta)

– Scadenza del termine entro il quale devono pervenire al Sindaco le domande di coloro che, pur non partecipando alla competizione elettorale con proprie candidature e liste di candidati, intendono eseguire affissioni di propaganda elettorale negli spazi di cui agli artt. 1 e 4 della legge 4 aprile 1956, n. 212.

martedì 5 maggio

Riferimento
giorno precedente
quello di votazione **33°**

Riferimento
giorno
affissione manifesto **12°**

Cartella 3 - Propaganda elettorale (Elezioni europee)
ELEZIONI PER IL PARLAMENTO EUROPEO
PROPAGANDA ELETTORALE

Dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione: la Giunta comunale provvede a delimitare gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale da parte di coloro che partecipano alla competizione elettorale, nonché a delimitare gli spazi destinati a coloro che non partecipano direttamente alla competizione elettorale (artt. 2, 3 e 4, legge 4 aprile 1956, n. 212).

Cartella 3 - Propaganda elettorale (Elezioni provinciali)
ELEZIONI PROVINCIALI
PROPAGANDA ELETTORALE

Dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione: la Giunta comunale provvede a delimitare gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale da parte di coloro che partecipano alla competizione elettorale, nonché a delimitare gli spazi destinati a coloro che non partecipano direttamente alla competizione elettorale (artt. 2, 3 e 4, legge 4 aprile 1956, n. 212).

Cartella 3 - Propaganda elettorale (Elezioni comunali)
ELEZIONI COMUNALI
PROPAGANDA ELETTORALE

Dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione: la Giunta comunale provvede a delimitare gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale da parte di coloro che partecipano alla competizione elettorale, nonché a delimitare gli spazi destinati a coloro che non partecipano direttamente alla competizione elettorale (artt. 2, 3 e 4, legge 4 aprile 1956, n. 212).

giovedì 7 maggio

Riferimento
giorno precedente
quello di votazione **31°**

Riferimento
giorno
affissione manifesto **14°**

Cartella 3 - Propaganda elettorale (Elezioni europee)
ELEZIONI PER IL PARLAMENTO EUROPEO
PROPAGANDA ELETTORALE

– Scadenza del termine per la delimitazione degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale (artt. 2, 3 e 4, legge 4 aprile 1956, n. 212).

Cartella 3 - Propaganda elettorale (Elezioni provinciali)
ELEZIONI PROVINCIALI
PROPAGANDA ELETTORALE

– Scadenza del termine per la delimitazione degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale (artt. 2, 3 e 4, legge 4 aprile 1956, n. 212).

Cartella 3 - Propaganda elettorale (Elezioni comunali)
ELEZIONI COMUNALI
PROPAGANDA ELETTORALE

– Scadenza del termine per la delimitazione degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale (artt. 2, 3 e 4, legge 4 aprile 1956, n. 212).

venerdì 8 maggio

Riferimento
giorno precedente
quello di votazione **30°**

Riferimento
giorno
affissione manifesto **15°**

Cartella 2 - Revisione straordinaria delle liste elettorali - 91502.08

– Scadenza del termine per l'iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini che abbiano acquistato il diritto elettorale per motivi diversi dal compimento del 18° anno di età o che abbiano riacquisito il diritto stesso per la cessazione di cause ostative (art. 32, comma 4, D.P.R. n. 223/1967).

– Scadenza del termine per la nomina, da parte del Presidente della Corte d'Appello, dei Presidenti di sezione e dei seggi speciali (art. 35, comma 1, D.P.R. n. 361/1957; art. 9, legge 23 aprile 1976, n. 136; **art. 1, c. 1, lett. f), D.L. n. 3/2009**).

ELEZIONI PROVINCIALI

Inizio termine presentazione delle candidature

– **Ore 8** - Inizio della presentazione – presso la segreteria dell'ufficio elettorale centrale per le elezioni provinciali costituito presso la corte di appello o il tribunale del capoluogo di provincia – delle candidature alla carica di Presidente della Provincia e dei gruppi dei candidati alla carica di Consigliere provinciale collegati con il rispettivo candidato presidente (art. 14, comma 6, Legge 8 marzo 1951, n. 122 – art. 32, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e artt. 2 e 4, D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132; art. 74, commi 2, 3 e 9 e art. 75, commi 1 e 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Cartella 4 - Presentazione delle candidature
ELEZIONI COMUNALI

Inizio termine presentazione delle candidature

– **Ore 8** - Inizio della presentazione – presso la segreteria del Comune – delle candidature alla carica di Sindaco, delle liste di candidati alla carica di Consigliere comunale collegate con il rispettivo candidato sindaco e del programma amministrativo (artt. 28 e 32, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 – artt. 2 e 4, D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132 – art. 71, commi 1 e 2, ed art. 73, commi 1 e 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Entro lo stesso giorno il segretario comunale invia alla Commissione elettorale circondariale gli atti relativi alle candidature e alle liste

presentate per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale (artt. 28, comma 11 e 32, comma 11, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570).

Cartella 3 - Propaganda elettorale (Elezioni europee - provinciali - comunali)

INIZIO DELLA PROPAGANDA ELETTORALE

– Dal 30° giorno antecedente la votazione, è ammessa la propaganda elettorale a mezzo di manifesti, scritti, stampati o giornali murali, nei limiti consentiti dalla legge 4 aprile 1956, n. 212.

– Inizio del divieto:

- della propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico (ivi compresi i tabelloni, gli striscioni o drappi);
- di ogni forma di propaganda luminosa mobile;
- del lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- dell'uso di altoparlanti su mezzi mobili in movimento fuori dei casi disciplinati dall'art. 7, comma 2, della legge n. 130/1975 (possibilità di preannunciare il giorno e l'ora in cui si terranno comizi e riunioni di propaganda).

– Inizio del divieto di svolgere propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici, di spot pubblicitari e di ogni altra forma di trasmissioni pubblicitarie radiotelevisive. Non rientrano nel divieto:

- a) gli annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi od interventi comunque denominati;
- b) le pubblicazioni di presentazione dei candidati e delle liste che partecipano alla consultazione;
- c) la presentazione e l'illustrazione dei loro programmi elettorali;

(art. 6, legge n. 212/1956 – art. 29, commi 1 e 2, legge 25 marzo 1993, n. 81 – Legge 22 febbraio 2000, n. 28).

– Inizio della facoltà di tenere riunioni elettorali e comizi senza il preventivo avviso al Questore (art. 7, legge n. 130/1975).

sabato 9 maggio

Riferimento
giorno precedente
quello di votazione **29°**

Riferimento
giorno
affissione manifesto **16°**

ELEZIONI PROVINCIALI

Scadenza termine presentazione delle candidature

– **Ore 12** - Scadenza del termine per la presentazione – presso la segreteria dell'ufficio elettorale centrale per le elezioni provinciali costituito presso la corte di appello o il tribunale del capoluogo di provincia – delle candidature alla carica di Presidente della Provincia e dei gruppi dei candidati alla carica di Consigliere provinciale collegati con il rispettivo candidato presidente (art. 14, comma 6, Legge 8 marzo 1951, n. 122 – art. 32, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e artt. 2 e 4, D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132; art. 74, commi 2, 3 e 9 e art. 75, commi 1 e 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Cartella 4 - Presentazione delle candidature

ELEZIONI COMUNALI

Scadenza termine presentazione delle candidature

– **Ore 12** - Scadenza del termine – presso la segreteria del Comune – delle candidature alla carica di Sindaco, delle liste di candidati alla carica di Consigliere comunale collegate con il rispettivo candidato sindaco, del programma amministrativo (artt. 28 e 32, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 – artt. 2 e 4, D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132 – art. 71, commi 1 e 2, ed art. 73, commi 1 e 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Entro lo stesso giorno il segretario comunale invia alla Commissione elettorale circondariale gli atti relativi alle candidature e alle liste presentate per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale (artt. 28, comma 11 e 32, comma 11, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570).

ELEZIONI PROVINCIALI

– Esame, da parte dell'Ufficio elettorale centrale, delle candidature alla carica di Presidente della Provincia e dei gruppi di candidati alla carica di Consigliere provinciale (art. 14, comma 6, legge 8 marzo 1951, n. 122 – art. 33, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570).

Cartella 4 - Presentazione delle candidature

ELEZIONI COMUNALI

– Esame, da parte della Commissione elettorale circondariale, delle candidature alla carica di Sindaco, delle liste dei candidati alla carica di Consigliere comunale (artt. 30 e 33, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570).

N.B. - Qualora la Commissione abbia ricusato il contrassegno di qualche lista, il termine entro il quale le comunicazioni suddette debbono essere effettuate al Sindaco ed al Prefetto scade il 26° giorno precedente le elezioni.

Immediata comunicazione delle decisioni adottate dalla Commissione elettorale circondariale (art. 31 e 34, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570), rispettivamente:

- al Sindaco, per la stampa del manifesto recante le candidature;
- al Prefetto, per la stampa delle schede di votazione.

domenica 10 maggio

Riferimento
giorno precedente
quello di votazione **28°**

Riferimento
giorno
affissione manifesto **17°**

ELEZIONI PROVINCIALI

– Conclusione dell'esame, da parte dell'Ufficio elettorale centrale per le elezioni provinciali, delle candidature alla carica di Presidente della Provincia e dei gruppi di candidati alla carica di Consigliere provinciale (art. 14, comma 6, legge 8 marzo 1951, n. 122 – art. 33, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570).

Cartella 4 - Presentazione delle candidature

ELEZIONI COMUNALI

– Conclusione dell'esame, da parte della Commissione elettorale circondariale, delle candidature alla carica di Sindaco, delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale (artt. 30 e 33, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570).

(N.B. - Qualora la Commissione abbia ricusato il contrassegno di qualche lista, il termine entro il quale le comunicazioni suddette debbono essere effettuate al Sindaco ed al Prefetto scade il 26° giorno precedente le elezioni).

Immediata comunicazione delle decisioni adottate dalla Commissione elettorale circondariale (art. 31 e 34, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570), rispettivamente:

- al Sindaco, per la stampa del manifesto recante le candidature;
- al Prefetto, per la stampa delle schede di votazione.

martedì 12 maggio

Riferimento
giorno precedente
quello di votazione **26°**

Riferimento
giorno
affissione manifesto **19°**

ELEZIONI PROVINCIALI

– Riunione dell'Ufficio elettorale centrale per le elezioni provinciali per udire, eventualmente, i delegati dei gruppi dei candidati e per decidere sulle contestazioni effettuate in sede di verifica delle candidature alla carica di Presidente della Provincia e di Consigliere provinciale (art. 14, comma 6, legge 8 marzo 1951, n. 122 e art. 33, comma 3, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570).

Immediata comunicazione delle decisioni adottate dall'Ufficio elettorale centrale al Prefetto, per la stampa del manifesto recante le candidature e delle schede di votazione (art. 17, legge 8 marzo 1951, n. 122).

Cartella 4 - Presentazione delle candidature

ELEZIONI COMUNALI

– Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

Riunione della Commissione elettorale circondariale per udire, eventualmente, i delegati di lista e per decidere sulle contestazioni effettuate in sede di verifica delle candidature alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale (art. 33, comma 3, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570). Immediata comunicazione delle decisioni adottate dalla Commissione elettorale circondariale al Sindaco, per la stampa del manifesto con le candidature alla carica di Sindaco e delle liste dei candidati al Consiglio comunale, ed al Prefetto, per la stampa delle schede di votazione (art. 34, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570).

– Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti

– Presentazione - da parte dei delegati di lista delle candidature alla carica di Sindaco e delle liste di candidati alla carica di Consigliere - di nuovi contrassegni, in sostituzione di quelli ricusati dalla Commissione elettorale circondariale, per le conseguenti decisioni della Commissione anzidetta (art. 30, comma 1, lettera b), D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570).

Immediata comunicazione delle decisioni adottate dalla Commissione elettorale circondariale – in ordine alla presentazione dei nuovi contrassegni, in sostituzione di quelli ricusati, per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale al Sindaco, per la stampa del manifesto con le candidature alla carica di Sindaco e delle liste alla carica di Consigliere comunale ed al Prefetto, per la stampa delle schede di votazione (art. 31, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570).

mercoledì 13 maggio

Riferimento
giorno precedente
quello di votazione **25°**

Riferimento
giorno
affissione manifesto **20°**

Cartella 6 - Elettori residenti all'estero

ELEZIONI PROVINCIALI E COMUNALI

– **Spedizione delle cartoline avviso** (art. 6, legge 7 febbraio 1979, n. 40; art. 3, comma 4, D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299; **art. 1, c. 1, lett. e), D.L. n. 3/2009**) esclusivamente agli elettori residenti all'estero.

Cartella 8 - Nomina scrutatori e presidenti di seggio - 91508.21

Nomina degli scrutatori (art. 6, comma 1, legge 8 marzo 1989, n. 95; **art. 1, c. 1, lett. f), D.L. n. 3/2009**)

– Tra il 25° ed il 20° giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la Commissione Elettorale Comunale, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del Comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del Comune, se designati, procede:

- a) alla nomina, per ogni sezione elettorale del Comune, di un numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori pari a quello occorrente per la costituzione degli uffici elettorali di sezione;
- b) alla formazione di una graduatoria di nominativi compresi nel predetto albo per sostituire gli scrutatori nominati in caso di eventuale rinuncia o impedimento.

Qualora il numero dei nominativi ricompresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui alle lettere a) e b), la Commissione Elettorale Comunale procede alla nomina degli ulteriori scrutatori fra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune stesso (art. 6, legge 8 marzo 1989, n. 95). Per le sezioni ospedaliere e per le sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 posti letto e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione, il voto viene raccolto, da un seggio speciale composto da un Presidente e due scrutatori (art. 9, legge 23 aprile 1976, n. 136).

giovedì 14 maggio

Riferimento
giorno precedente
quello di votazione **24°**

Riferimento
giorno
affissione manifesto **21°**

Cartella 6-bis - Voto degli italiani all'estero (elezioni europee) - 91506.E1/E2/E5

ELEZIONI PER IL PARLAMENTO EUROPEO

Scadenza del termine per l'invio, tramite telefax o per via telematica ai consolati, dell'attestazione dell'ufficiale elettorale che certifica la mancanza o la presenza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo per i cittadini residenti nel comune temporaneamente fuori dal territorio dell'Unione europea che hanno espresso la volontà di votare per corrispondenza (**art. 2, c. 5, D.L. n. 3/2009**).

Cartella 3 - Propaganda elettorale (Elezioni europee)

ELEZIONI PER IL PARLAMENTO EUROPEO

PROPAGANDA ELETTORALE

La Giunta comunale, appena ricevuta la comunicazione delle liste o delle candidature, da parte della Commissione Elettorale Circondariale o della Prefettura e, comunque, entro i due giorni successivi da tale comunicazione, deve provvedere a ripartire ed assegnare gli spazi destinati alla propaganda di chi partecipa direttamente e indirettamente alle elezioni (art. 5, legge 4 aprile 1956, n. 212).

Cartella 3 - Propaganda elettorale (Elezioni provinciali)

ELEZIONI PROVINCIALI PROPAGANDA ELETTORALE

La Giunta comunale, appena ricevuta la comunicazione delle liste o delle candidature, da parte della Commissione Elettorale Circondariale o della Prefettura e, comunque, entro i due giorni successivi da tale comunicazione, deve provvedere a ripartire ed assegnare gli spazi destinati alla propaganda di chi partecipa direttamente e indirettamente alle elezioni (art. 5, legge 4 aprile 1956, n. 212).

Cartella 3 - Propaganda elettorale (Elezioni comunali)

ELEZIONI COMUNALI PROPAGANDA ELETTORALE

La Giunta comunale, appena ricevuta la comunicazione delle liste o delle candidature, da parte della Commissione Elettorale Circondariale o della Prefettura e, comunque, entro i due giorni successivi da tale comunicazione, deve provvedere a ripartire ed assegnare gli spazi destinati alla propaganda di chi partecipa direttamente e indirettamente alle elezioni (art. 5, legge 4 aprile 1956, n. 212).

| | | | | |
|-------------------------|---|------------|---|------------|
| sabato 16 maggio | Riferimento giorno precedente quello di votazione | 22° | Riferimento giorno affissione manifesto | 23° |
|-------------------------|---|------------|---|------------|

Cartella 6-bis - Voto degli italiani all'estero (elezioni europee) - 91506.E3/E4

ELEZIONI PER IL PARLAMENTO EUROPEO

Scadenza del termine per la compilazione, da parte dell'ufficiale elettorale, del verbale contenente l'elenco dei cittadini italiani temporaneamente fuori dal territorio dell'Unione europea che votano per corrispondenza.

Inoltre del predetto verbale alla C.E.Cir. per le variazioni alle liste elettorali sezionali. (art. 2, c. 5, D.L. n. 3/2009)

| | | | | |
|-------------------------|---|------------|---|------------|
| lunedì 18 maggio | Riferimento giorno precedente quello di votazione | 20° | Riferimento giorno affissione manifesto | 25° |
|-------------------------|---|------------|---|------------|

Cartella 8 - Nomina scrutatori e presidenti di seggio - 91508.21

– Scadenza del termine per la comunicazione ai Comuni, da parte del Presidente della Corte d'Appello, dell'elenco delle persone nominate Presidenti di sezione e dei seggi speciali (art. 35, comma 4, D.P.R. n. 361/1957 – art. 9, legge 23 aprile 1976, n. 136 - art. 1, c. 1, lett. f), D.L. n. 3/2009).

– Scadenza termine nomina scrutatori (art. 6, legge n. 95/1989).

ELEZIONI PER IL PARLAMENTO EUROPEO

Entro oggi la C.E.Cir., provvede a depennare dalle liste elettorali sezionali in cui sono iscritti gli elettori temporaneamente fuori dal territorio dell'Unione europea che hanno manifesto la volontà di votare per corrispondenza, ovvero, in caso di svolgimento contestuale di altra consultazione in cui non trova applicazione la modalità del voto per corrispondenza, ad apporre apposita annotazione sulle medesime liste. (art. 2, c. 5, D.L. n. 3/2009).

| | | | | |
|--------------------------|---|------------|---|------------|
| martedì 19 maggio | Riferimento giorno precedente quello di votazione | 19° | Riferimento giorno affissione manifesto | 26° |
|--------------------------|---|------------|---|------------|

Cartella 8 - Nomina scrutatori e presidenti di seggio - 91508.07

– Il Sindaco predisporre un elenco di persone idonee a ricoprire l'Ufficio di Presidente di seggio, in caso di impedimento da parte di quelli nominati dalla Corte d'Appello (art. 35, D.P.R. n. 361/1957).

| | | | | |
|-------------------------|---|------------|---|------------|
| sabato 23 maggio | Riferimento giorno precedente quello di votazione | 15° | Riferimento giorno affissione manifesto | 30° |
|-------------------------|---|------------|---|------------|

ELEZIONI PROVINCIALI

Manifesti dei candidati

– Affissione, a cura del Sindaco, del manifesto recante le liste dei candidati alla carica di Presidente della Provincia e di Consigliere provinciale (art. 17, comma 1, n. 1, Legge n. 122/1951 e art. 4, D.P.R. n. 132/1993).

ELEZIONI COMUNALI

Manifesti dei candidati

– Affissione, a cura del Sindaco, del manifesto recante le liste dei candidati alla carica di Sindaco e le liste dei candidati alla carica di Consigliere comunale (art. 31, comma 1 e 34, comma 1, D.P.R. n. 570/1960 e art. 4, D.P.R. n. 132/1993).

Cartella 2 - Revisione straordinaria liste elettorali - 91502.11

– Scadenza del termine per le variazioni alle liste elettorali per morte degli elettori (art. 32, comma 4, D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223).

Cartella 8 - Nomina scrutatori e presidenti di seggio - 91508.12

– Scadenza termine notifica atti di nomina a scrutatore (art. 6, legge n. 95/1989).

I nominati devono comunicare al Sindaco l'eventuale grave impedimento allo svolgimento dell'incarico, entro 48 ore dalla notifica della nomina. Alla sostituzione degli impediti si provvede attingendo dalla graduatoria prevista dall'art. 6, legge n. 95/1989.

Cartella 7 - Naviganti, ricoverati, detenuti e voto assistito - 91507.23/24/25/26

Voto a domicilio

– Scadenza del termine entro il quale gli elettori in dipendenza da apparati elettromedicali devono far pervenire al Sindaco del Comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, la dichiarazione di esercitare il diritto di voto presso la propria abitazione (art. 1, D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, conv. con modif. dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22).

| | | | | |
|-------------------------|---|------------|---|------------|
| lunedì 25 maggio | Riferimento giorno precedente quello di votazione | 13° | Riferimento giorno affissione manifesto | 32° |
|-------------------------|---|------------|---|------------|

– Termine entro il quale lo scrutatore incaricato deve comunicare l'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico (art. 6, legge n. 95/1989).

| | | | | |
|--------------------------|---|------------|---|------------|
| giovedì 28 maggio | Riferimento giorno precedente quello di votazione | 10° | Riferimento giorno affissione manifesto | 35° |
|--------------------------|---|------------|---|------------|

– Inoltro alla C.E.CIR., da parte dell'Ufficiale elettorale, delle eventuali proposte di variazione di sedi di uffici elettorali di sezione, in conseguenza di sopravvenute gravi circostanze (art. 38, comma 3, D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223).

| | | | | |
|-------------------------|---|-----------|---|------------|
| sabato 30 maggio | Riferimento giorno precedente quello di votazione | 8° | Riferimento giorno affissione manifesto | 37° |
|-------------------------|---|-----------|---|------------|

Cartella 9 - Materiale per i seggi - 91509.07

– Scadenza termine invio al Sindaco, da parte della C.E.CIR., delle liste elettorali sezionali debitamente autenticate (art. 8, comma 2, legge n. 122/1951; art. 30, D.P.R. n. 361/1957; art. 18, comma 2, D.P.R. n. 570/1960).

| | | | | |
|-------------------------|---|-----------|---|------------|
| lunedì 1° giugno | Riferimento giorno precedente quello di votazione | 6° | Riferimento giorno affissione manifesto | 39° |
|-------------------------|---|-----------|---|------------|

Cartella 9 - Materiale per i seggi - 91509.42

– Dal **6° giorno precedente le votazione gli uffici comunali restano aperti quotidianamente, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 19, il sabato dalle ore 8 alle ore 22 e la domenica per tutta la durata delle operazioni di voto**, per il compimento delle operazioni atte a rilasciare, previa annotazione in apposito registro, le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale. Ove, per qualsiasi motivo, non sia possibile il rilascio, la sostituzione o il rinnovo immediato della tessera o del duplicato, è consegnato all'elettore un attestato del Sindaco sostitutivo della tessera ai soli fini dell'esercizio del diritto di voto per quella consultazione (artt. 7 e 9, D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299; **art. 1, c. 1, lett. g), D.L. n. 3/2009**).

| | | | | |
|-------------------------|---|-----------|---|------------|
| martedì 2 giugno | Riferimento giorno precedente quello di votazione | 5° | Riferimento giorno affissione manifesto | 40° |
|-------------------------|---|-----------|---|------------|

ELEZIONI PER IL PARLAMENTO EUROPEO

– Termine ultimo per la trasmissione (via fax) delle domande pervenute dagli elettori residenti temporaneamente nei paesi dell'Unione europea, che hanno chiesto di votare presso le sezioni estere.

ELEZIONI PER IL PARLAMENTO EUROPEO

– Comunicazione alle rispettive C.E.CIR., per le apposite annotazioni sulle liste sezionali, dei nominativi degli elettori che hanno prodotto domanda per votare nei paesi dell'Unione europea.

– Scadenza del termine per la decisione, da parte della C.E.CIR., sulle eventuali proposte pervenute dall'Ufficiale elettorale, per la variazione di sedi di uffici elettorali di sezione (art. 38, comma 3, D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223).

| | | | | |
|-------------------------|---|-----------|---|------------|
| giovedì 4 giugno | Riferimento giorno precedente quello di votazione | 3° | Riferimento giorno affissione manifesto | 42° |
|-------------------------|---|-----------|---|------------|

Cartella 7 - Naviganti, ricoverati, detenuti e voto assistito - 91507.01/07

– Scadenza del termine entro il quale gli **elettori ricoverati nei luoghi di cura o ristretti nei luoghi di detenzione** devono far pervenire al Sindaco del Comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di degenza o di detenzione (art. 51, D.P.R. n. 361/1957; art. 42, D.P.R. n. 570/1960 e art. 8, legge 23 aprile 1976, n. 136).

Il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

- a) ad includere i nominativi dei richiedenti negli elenchi da consegnare ai Presidenti delle sezioni elettorali;
- b) a rilasciare ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi di cui alla lettera a).

Cartella 8 - Sezionale - Nomina scrutatori e presidenti di seggio - 91508.13

– Scadenza del termine per la notifica della nomina di scrutatore in sostituzione di quelli che hanno segnalato la loro assenza per gravi impedimenti (art. 6, legge n. 95/1989).

ELEZIONI PROVINCIALI

Trasmissione al sindaco – da parte dell'ufficio elettorale centrale per le elezioni provinciali per la consegna ai presidenti dei seggi elettorali – dell'elenco dei delegati autorizzati a designare, per l'elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale, i rappresentanti dei gruppi di candidati presso il seggio, anche per l'eventuale turno di ballottaggio (art. 14, comma 5, e art. 8, comma 2, legge n. 122/1951; art. 35, comma 1, D.P.R. n. 570/1960).

ELEZIONI COMUNALI

Trasmissione al sindaco – da parte della Commissione elettorale circondariale per la consegna ai presidenti dei seggi elettorali – dell'elenco dei delegati autorizzati a designare, per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, i rappresentanti delle liste di candidati presso il seggio, anche per l'eventuale turno di ballottaggio (art. 35, comma 1, D.P.R. n. 570/1960).

Cartella 9 - Sezionale - Materiale per i seggi - 91509.18/24

ELEZIONI PROVINCIALI E COMUNALI

– Termine ultimo per la presentazione dell'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione al segretario del comune, che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti degli uffici elettorali di sezione. In alternativa, il suddetto atto è presentato direttamente ai singoli presidenti degli uffici elettorali di sezione il sabato, purché prima dell'inizio delle operazioni di votazione (**art. 1, c. 1, lett. h), D.L. n. 3/2009**);

– Scadenza termine per la consegna, da parte della Prefettura - U.T.G., delle schede di votazione, dei bolli di sezione e delle matite copiative (**art. 33, comma 3, D.P.R. n. 361/1957**).

| | | | | |
|-------------------------|---|-----------|---|------------|
| venerdì 5 giugno | Riferimento giorno precedente quello di votazione | 2° | Riferimento giorno affissione manifesto | 43° |
|-------------------------|---|-----------|---|------------|

– Pubblicazione del manifesto del Sindaco, con il quale si dà notizia agli elettori delle eventuali variazioni apportate alle sedi delle sezioni elettorali (**art. 38, D.P.R. n. 223/1967**).

– Attuazione delle variazioni da apportare alle liste di sezione da parte della C.E.CIR., in conseguenza di errori materiali di scritturazione od omissioni di nomi di elettori regolarmente iscritti nelle liste generali (**art. 40, D.P.R. n. 223/1967**).

Cartella 7 - Naviganti, ricoverati, detenuti e voto assistito - 91507.02/03/04/13/14

– Scadenza termine per la stesura, da parte del Sindaco, dell'elenco di coloro che hanno chiesto di votare nei luoghi di cura e rilascio ai medesimi dell'attestazione d'iscrizione nell'elenco stesso (**art. 8, comma 2, legge n. 122/1951; art. 42, comma 3, art. 35, comma 2 e art. 45, D.P.R. n. 570/1960; art. 8, comma 2, legge n. 136/1976; art. 13, comma 1, D.P.R. n. 299/2000; I.M.**).

Cartella 7 - Naviganti, ricoverati, detenuti e voto assistito - 91507.08/09/10/11/12

– Scadenza del termine per la stesura, da parte del Sindaco, dell'elenco di coloro che hanno chiesto di votare nel luogo di detenzione e custodia e rilascio ai medesimi dell'attestazione d'iscrizione nell'elenco stesso (**art. 8, comma 2, legge n. 122/1951; art. 42, comma 3, art. 35, comma 2 e art. 45, D.P.R. n. 570/1960; art. 8, comma 2, legge n. 136/1976; art. 13, comma 1, D.P.R. n. 299/2000; I.M.**).

TERMINE PROPAGANDA ELETTORALE

Inizio del divieto di effettuare, nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per la votazione:

- i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici od aperti al pubblico;
- la nuova affissione di stampati, di giornali murali od altri, e di manifesti di propaganda elettorale;
- la diffusione di trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale;

(**art. 9 Legge 4 aprile 1956, n. 212; art. 9-bis, D.L. n. 807/1984, conv. con modif. dalla L. n. 10/1985**).

| | | | | |
|------------------------|---|-----------|---|------------|
| sabato 6 giugno | Riferimento giorno precedente quello di votazione | 1° | Riferimento giorno affissione manifesto | 44° |
|------------------------|---|-----------|---|------------|

DIVIETO PROPAGANDA ELETTORALE:

– Giorno nel quale è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali, sono altresì vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta ed indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, di giornali murali od altri, di manifesti di propaganda elettorale, le diffusioni di trasmissioni radio-televisive di propaganda elettorale (**art. 9, legge n. 212/1956; art. 9-bis, D.L. n. 807/1984, conv. con modif. dalla L. n. 10/1985**).

Cartella 7 - Naviganti, ricoverati, detenuti e voto assistito - 91507.20

ELEZIONI PROVINCIALI

– Scadenza termine presentazione delle domande – da parte dei naviganti (marittimi e aviatori) che si trovino fuori dal comune di iscrizione elettorale per motivi di imbarco – per votare, per le elezioni provinciali nel comune in cui si trovano, previo rilascio del certificato (**art. 50, comma 2, D.P.R. n. 361/1957; art. 1, comma 1, lett. f), D.L. 161/1976, conv. con modif. dalla L. n. 240/1976**).

Esposizione bandiere

Esposizione, all'esterno degli edifici sede di seggi elettorali, nonché all'esterno degli ospedali, luoghi di cura e di detenzione nei quali è stata istituita la sezione ospedaliera od opera il seggio speciale, della bandiera nazionale e di quella europea (**D.P.C.M. 3 giugno 1986; legge 5 febbraio 1998, n. 22**).

ELEZIONI PER IL PARLAMENTO EUROPEO

Ore antimeridiane: scadenza del termine entro il quale gli elettori residenti nei paesi membri dell'Unione europea e quelli che si trovano nei paesi stessi per motivi di lavoro o di studio ed i conviventi con questi ultimi che abbiano presentato tempestivamente domanda per votare nelle sezioni ivi istituite, devono comunicare, se rimpatriano (al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti), l'intenzione di votare nel Comune stesso (**art. 38, legge 24 gennaio 1979, n. 18**).

Cartella 9 - Sezionale - Materiale per i seggi - 91509.14

PRIMA DELL'INSEDIAMENTO DEL SEGGIO

– Consegna ai Presidenti di sezione, a cura del Sindaco, del materiale occorrente per la votazione, nonché degli elenchi degli elettori degenti o detenuti che hanno ottenuto l'autorizzazione a votare nei luoghi di cura o di detenzione e degli altri elenchi previsti dalle disposizioni vigenti (**art. 1, c. 1, lett. i), D.L. n. 3/2009**).

ORE 9:

– **Costituzione dell'Ufficio Elettorale di sezione (art. 1, c. 1, lett. i), D.L. n. 3/2009**.

– Autenticazione e bollatura delle schede di votazione mediante apposizione della firma dello scrutatore nell'apposito spazio situato nella facciata esterna delle schede di votazione e del timbro della sezione (**art. 47, D.P.R. n. 570/1960**).

– **Costituzione seggi speciali** istituiti negli ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o nei luoghi di detenzione e custodia preventiva e consegna del materiale e delle carte necessarie (**art. 27, D.P.R. n. 570/1960 ed art. 9, legge n. 136/1976**).

Il Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione, sentita la dirigenza sanitaria, fissa le ore in cui gli elettori ricoverati nei luoghi di cura potranno esercitare il diritto di voto. Analogamente il Presidente, sentita la direzione del luogo di detenzione, fissa le ore in cui gli elettori detenuti potranno esercitare il diritto di voto (artt. 8 e 9, legge n. 136/1976 e art. 44, D.P.R. n. 570/1960).

Cartella 9 - Sezionele - Materiale per i seggi - 91509.18

– Presentazione, direttamente ai Presidenti degli uffici elettorali di sezione, degli atti di designazione dei rappresentanti delle liste (**art. 1, c. 1, lett. h), D.L. n. 3/2009**).

Completamento operazioni preliminari e chiusura del seggio

Il presidente provvede a sigillare le urne, le cassette o scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte gli atti, i verbali ed il timbro della sezione. Quindi rimanda, per il prosieguo, le operazioni dell'ufficio elettorale di sezione alle ore 15 del pomeriggio. Successivamente, fa sfollare la sala della votazione da tutti gli estranei al seggio e provvede alla chiusura ed alla custodia della stessa, in modo che nessuno possa entrarvi (art. 47, comma 7, 11 e 12, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570).

– **Ore 15** – Inizio operazioni di votazione (**art. 1, c. 1, lett. a), D.L. n. 3/2009**)

– **Prima dell'inizio della votazione**, presentazione, direttamente ai singoli presidenti di seggio, degli atti di designazione dei rappresentanti di lista presso il seggio che non siano stati già presentati in precedenza, al Segretario comunale (art. 25, D.P.R. n. 361/1957; art. 35, D.P.R. n. 570/1960).

– DALLE ORE 15 ALLE ORE 22 – OPERAZIONI DI VOTAZIONE

– **ORE 22:** il Presidente ammette a votare gli elettori che, a tale ora, si trovano ancora nei locali del seggio, **quindi dichiara chiusa la votazione** e rinvia la stessa alle ore 7 del giorno successivo (domenica 7 giugno) e dopo aver provveduto a sigillare le urne e le scatole recanti le schede e a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza (art. 64, D.P.R. n. 361/1957; art. 51, D.P.R. n. 570/1960).

domenica 7 giugno GIORNO DI VOTAZIONE

Riferimento
giorno
affissione manifesto

45°

– **Ore 6.30 - Ricostituzione dell'ufficio elettorale di sezione** da parte del presidente e riapertura della votazione.

– DALLE ORE 7 ALLE ORE 22 – OPERAZIONI DI VOTAZIONE (art. 1, c. 1, lett. a), D.L. n. 3/2009)

– **Ore 22** - Il presidente del seggio ammette a votare gli elettori che, a tale ora, si trovano ancora nei locali del seggio; quindi dichiara chiusa la votazione

IMMEDIATAMENTE DOPO LA CHIUSURA DELLA VOTAZIONE:

– Inizio, in tutte le sezioni elettorali, delle operazioni di riscontro e di accertamento del numero dei votanti per ogni consultazione (Art. 8, comma 2, legge n. 122/1951; Art. 67, D.P.R. n. 361/1957; Art. 53, D.P.R. n. 570/1960; art. 16, legge n. 18/1979; Art. 11, comma 2, legge n. 81/1993).

ELEZIONI PER IL PARLAMENTO EUROPEO

Il presidente dà inizio alle operazioni di scrutinio delle schede votate per l'elezione dei membri del Parlamento europeo (artt. 16 e 18, legge n. 18/1979; artt. 64 e 67, D.P.R. n. 361/1957; art. 7, legge n. 136/1976 e art. 1, D.L. n. 300/1994, conv., con mod., dalla legge n. 453/1994, art. 1, c. 1, lett. l), D.L. n. 3/2009).

lunedì 8 giugno

ELEZIONI AMMINISTRATIVE – PROVINCIALI E/O COMUNALI

– **Ore 14** - Il presidente di seggio dà inizio alle operazioni di scrutinio, dando la precedenza allo spoglio delle schede per l'elezione diretta del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale, continuando poi, senza interruzione, con lo spoglio delle schede relative all'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale (**art. 1, c. 1, lett. m), D.L. n. 3/2009**).

– Le operazioni di scrutinio devono essere ultimate entro 12 ore dal loro inizio, se ha avuto luogo una sola elezione, ed entro 24 ore, se hanno avuto luogo due consultazioni (art. 13, comma 2, D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132).

Cartella 9 - Sezionele - Materiale per i seggi - 91509.15

– Le cassetine contenenti i timbri metallici, le matite copiative nonché i pacchi contenenti le schede di scorta avanzate, accompagnate da regolare ricevuta, dovranno essere restituite alla Prefettura - U.T.G. seguendo le istruzioni diramate dalla stessa.

martedì 9 giugno

ELEZIONI COMUNALI

Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

Martedì, o al più tardi mercoledì successivo al giorno di votazione

– **Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti**, il presidente dell'Ufficio centrale riunisce l'Ufficio medesimo, riassume i risultati delle varie sezioni e proclama gli eletti se un candidato alla carica di Sindaco abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi (art. 72, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 – art. 8, D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132 – art. 72, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

In caso contrario, il presidente sospende la proclamazione, individua i due candidati alla carica di Sindaco che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi e rinvia la proclamazione al termine dello scrutinio che avrà luogo subito dopo la votazione del turno di ballottaggio (art. 72, comma 5, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

– **Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti**, il presidente dell'ufficio elettorale della 1ª sezione, quando il Comune abbia più di una sezione, riunisce i presidenti delle altre sezioni o coloro che ne facciano le veci e, in unione ad essi, riassume i risultati degli scrutini delle varie sezioni, pronuncia sopra qualunque incidente e proclama gli eletti – salvo il caso in cui due candidati alla carica di Sindaco abbiano ottenuto parità di voti – art. 67, comma 1, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 – art. 71, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

In caso di parità di risultato tra i due candidati alla carica di Sindaco che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, il presidente dell'Adunanza dei presidenti delle sezioni rende noti i nomi dei candidati che debbono partecipare al ballottaggio e rimanda la proclamazione al termine delle operazioni di scrutinio che si svolgeranno dopo il turno di ballottaggio (art. 71, comma 6, secondo periodo, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

mercoledì 10 giugno

ELEZIONI COMUNALI

Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

Il presidente dell'Ufficio centrale – qualora non sia stato possibile già nella giornata precedente, riunisce l'Ufficio medesimo, riassume i risultati delle varie sezioni e proclama gli eletti, qualora un candidato alla carica di Sindaco abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi (art. 72, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 – art. 72, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). In caso contrario, il presidente sospende la proclamazione, individua i due candidati alla carica di Sindaco che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi e rinvia la proclamazione al termine dello scrutinio che avrà luogo subito dopo la votazione del turno di ballottaggio (art. 72, comma 5, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti

Il presidente dell'ufficio elettorale della 1ª sezione, quando il Comune abbia più di una sezione – qualora non sia stato possibile già nella giornata precedente, martedì 15 aprile – riunisce i presidenti delle sezioni o coloro che ne fanno le veci, riassume, in unione ad essi, i risultati degli scrutini delle varie sezioni, pronuncia sopra qualunque incidente e proclama gli eletti – salvo il caso in cui due candidati alla carica di Sindaco abbiano ottenuto parità di voti (art. 67, comma 1, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 – art. 71, comma 6, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). In caso di parità di risultato tra i due candidati alla carica di Sindaco che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, il presidente dell'Adunanza dei presidenti delle sezioni rende noti i nomi dei candidati che debbono partecipare al ballottaggio e rimanda la proclamazione al termine delle operazioni di scrutinio che si svolgeranno dopo il turno di ballottaggio (art. 71, comma 6, secondo periodo, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

domenica 14 giugno

ELEZIONI PROVINCIALI

Entro 7 giorni dalla prima votazione: Collegamento con altri gruppi

– I candidati alla carica di Presidente della Provincia hanno facoltà di dichiarare il collegamento con altri gruppi rispetto a quelli che erano collegati con loro nel primo turno di votazione.

La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con un'analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati (art. 74, comma 9, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Cartella 4 - Presentazione delle candidature

ELEZIONI COMUNALI – Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

Entro 7 giorni dalla prima votazione: Collegamento con altre liste

– I candidati alla carica di Sindaco nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti hanno facoltà di dichiarare il collegamento con altre liste rispetto a quelli che erano collegati con loro nel primo turno di votazione.

La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con un'analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate (art. 72, comma 7, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

giovedì 18 giugno

Cartella 7 - Naviganti, ricoverati, detenuti e voto assistito - 91507.01/07

ELEZIONI PROVINCIALI E/O COMUNALI

– Scadenza del termine entro il quale gli elettori ricoverati nei luoghi di cura debbono far pervenire, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di degenza (art. 42, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 – art. 9, legge 23 aprile 1976, n. 136).

– Scadenza del termine entro il quale gli elettori presenti in luoghi di detenzione devono far pervenire, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di detenzione (artt. 8 e 9, legge 23 aprile 1976, n. 136).

venerdì 19 giugno

– Consegna ai Sindaci dei Comuni della provincia, da parte della Prefettura – U.T.G., delle scatolette di cartone contenenti i timbri per le sezioni elettorali e le scatole delle schede per la votazione di ballottaggio per l'elezione del Presidente della Provincia e/o del Sindaco.

TERMINE PROPAGANDA ELETTORALE

Inizio del divieto di effettuare, nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per la votazione:

- i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici od aperti al pubblico;
- la nuova affissione di stampati, di giornali murali od altri, e di manifesti di propaganda elettorale;
- la diffusione di trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale;

(art. 9 Legge 4 aprile 1956, n. 212 – art. 9-bis, D.L. n. 807/1984, conv. con modif. dalla L. n. 10/1985).

sabato 20 giugno

ELEZIONI PROVINCIALI E/O COMUNALI

– TURNO DI BALLOTTAGGIO

(art. 1, c. 1, lett. o), D.L. n. 3/2009)

– **È vietata ogni forma di propaganda** entro il raggio di duecento metri dall'ingresso delle sezioni elettorali (art. 9, comma 2, legge 4 aprile 1956, n. 212).

Continuano ad essere vietati:

- i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- la nuova affissione di stampati, di giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale;
- la diffusione di trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale (art. 9, comma 1, legge 4 aprile 1956, n. 212 – art. 9-bis, D.L. n. 807/1984, conv. con modif. dalla L. n. 10/1985).

ELEZIONI PROVINCIALI

– Scadenza termine presentazione delle domande – da parte dei naviganti (marittimi e aviatori) che si trovino fuori dal comune di iscrizione elettorale per motivi di imbarco – per votare, per le elezioni provinciali nel comune in cui si trovano, previo rilascio del certificato (art. 50, comma 2, D.P.R. n. 361/1957; art. 1, comma 1, lett. f), D.L. n. 161/1976, conv. con modif. dalla L. n. 240/1976).

PRIMA DELL'INSEDIAMENTO DEL SEGGIO

– Consegna ai Presidenti di sezione, a cura del Sindaco, del materiale occorrente per la votazione, nonché degli elenchi degli elettori degenti o detenuti che hanno ottenuto l'autorizzazione a votare nei luoghi di cura o di detenzione e degli altri elenchi previsti dalle disposizioni vigenti (art. 27, D.P.R. n. 570/1960).

ORE 9:

– Costituzione dell'Ufficio Elettorale di sezione

– Autenticazione e bollatura delle schede di votazione mediante apposizione della firma dello scrutatore nell'apposito spazio situato nella facciata esterna delle schede di votazione e del timbro della sezione (art. 47, D.P.R. n. 570/1960).

– **Costituzione seggi speciali** istituiti negli ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o nei luoghi di detenzione e custodia preventiva e consegna del materiale e delle carte necessarie (art. 27, D.P.R. n. 570/1960 ed art. 9, legge n. 136/1976).

Il Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione, sentita la dirigenza sanitaria, fissa le ore in cui gli elettori ricoverati nei luoghi di cura potranno esercitare il diritto di voto. Analogamente il Presidente, sentita la direzione del luogo di detenzione, fissa le ore in cui gli elettori detenuti potranno esercitare il diritto di voto (artt. 8 e 9, legge n. 136/1976 e art. 44, D.P.R. n. 570/1960).

– Presentazione, direttamente ai singoli presidenti di seggio degli atti di designazione dei rappresentanti dei gruppi dei candidati per le elezioni provinciali e dei rappresentanti delle liste dei candidati alle elezioni comunali presso la sezione medesima, che non siano già stati presentati, in precedenza, al segretario comunale (art. 35, comma 2, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570).

– Concluse tutte le operazioni sopra indicate

Il presidente provvede a sigillare le urne, le cassette o scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutti gli atti, i verbali ed il timbro della sezione. Quindi rimanda, per il prosieguo, le operazioni dell'ufficio elettorale di sezione alle ore 15 del pomeriggio. Successivamente, fa sfollare la sala della votazione da tutti gli estranei al seggio e provvede alla chiusura ed alla custodia della stessa, in modo che nessuno possa entrarvi (art. 47, comma 7, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570).

– **Ore 15** - Il presidente constata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti al mattino, agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi; quindi dichiara aperta la votazione (art. 48, comma 1, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570).

– DALLE ORE 15 ALLE ORE 22

OPERAZIONI DI VOTAZIONE DEL TURNO DI BALLOTTAGGIO

(art. 1, c. 1, lett. o), D.L. n. 3/2009)

– **ORE 22:** il Presidente ammette a votare gli elettori che, a tale ora, si trovano ancora nei locali del seggio, **quindi dichiara chiusa la votazione** e rinvia la stessa alle ore 7 del giorno successivo (domenica 21 giugno) e dopo aver provveduto a sigillare le urne e le scatole recanti le schede e a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza (art. 51, D.P.R. n. 570/1960).

domenica **21** giugno GIORNO DI VOTAZIONE

ELEZIONI PROVINCIALI E/O COMUNALI – TURNO DI BALLOTTAGGIO

Ore 6.30 - Ricostituzione dell'ufficio elettorale di sezione da parte del presidente e riapertura della votazione (art. 52, comma 1, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570).

– **DALLE ORE 7 ALLE ORE 22 – OPERAZIONI DI VOTAZIONE (art. 1, c. 1, lett. o), D.L. n. 3/2009)**

– **Ore 22** - Il presidente del seggio ammette a votare gli elettori che, a tale ora, si trovano ancora nei locali del seggio; quindi dichiara chiusa la votazione (art. 51, D.P.R. n. 570/1960).

– **Immediatamente dopo la chiusura della votazione del turno di ballottaggio**

Inizio, in tutte le sezioni elettorali, delle operazioni di riscontro: accertamento del numero dei votanti, conteggio del numero delle schede rimaste nella cassetta o scatola, per accertare la loro corrispondenza con il numero degli elettori della sezione che non hanno votato (art. 8, comma 2, legge n. 122/1951; art. 53, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570; art. 11, comma 2, legge n. 81/1993).

Appena compiute le operazioni di riscontro

– Il presidente di seggio inizia le operazioni di spoglio delle schede e di scrutinio dei relativi voti per il turno di ballottaggio dell'elezione del Presidente della Provincia e, successivamente, dell'elezione del Sindaco (**art. 1, c. 1, lett. o), D.L. n. 3/2009**).

– Le operazioni di scrutinio debbono essere completate entro 12 ore dal loro inizio, se ha avuto luogo una sola elezione, ed entro 24 ore, se hanno avuto luogo due consultazioni (art. 13, comma 2, D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132).

lunedì **22** giugno

ELEZIONI COMUNALI

– **Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti**

Il presidente dell'Ufficio centrale riunisce l'Ufficio medesimo, che riassume i risultati delle varie sezioni e proclama gli eletti (art. 72, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 – artt. 72 e 73, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

– **Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti**

Il presidente dell'unica sezione del Comune, ovvero il presidente dell'ufficio elettorale della 1ª sezione, quando il Comune abbia più sezioni, riunisce i presidenti delle altre sezioni, o coloro che ne facciano le veci, e insieme ad essi riassume i risultati degli scrutini delle varie sezioni, pronuncia sopra qualunque incidente e proclama gli eletti (art. 67, comma 1, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 – art. 71, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

martedì **23** giugno

ELEZIONI COMUNALI

Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

– **Ore 8** - Qualora non sia stato possibile già nella giornata precedente, il presidente dell'Ufficio centrale riunisce l'Ufficio medesimo, che riassume i risultati delle varie sezioni e proclama gli eletti (art. 72, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 – artt. 72 e 73, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti

– **Ore 8** - Qualora non sia stato possibile già nella giornata precedente il presidente dell'unica sezione del Comune, ovvero il presidente dell'ufficio elettorale della 1ª sezione, quando il Comune abbia più sezioni, riunisce i presidenti delle altre sezioni o coloro che ne fanno le veci, ed insieme ad essi riassume i risultati degli scrutini delle varie sezioni, pronuncia sopra qualunque incidente e proclama gli eletti (art. 67, comma 1, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 – art. 71, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

giovedì **25** giugno

Entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio del turno di ballottaggio

Il sindaco pubblica i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti (Art. 61, D.P.R. n. 570/1960).

martedì **7** luglio

Cartella 1 - Adempimenti preliminari

– **Fine del termine dell'attività di lavoro straordinario previsto per lo svolgimento di consultazioni elettorali** (art. 15, comma 1, D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni dalla Legge 19 marzo 1993, n. 68).